



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

ID22A011 - Contratto d'appalto per la fornitura di Tavoli operatori per il fabbisogno dell'Azienda Ospedale – Università' Padova –

TRA

l'Azienda Ospedale – Università Padova, con sede in Padova, Via, Giustiniani, 1 codice fiscale/P.IVA 00349040287, nella persona della dott.ssa Maria Elena Serafin, Codice Fiscale [REDACTED] T Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ospedale – Università Padova, con sede in Viale della Navigazione Interna, 38 – 35129 PADOVA, telefono 0498214636-4602, e-mail protocollo.aopd@pecveneto.it, giusto atto di delega del Direttore Generale (delibera n. n. 482 del 08/03/2022.), di seguito indicata "Azienda"

E

l'Impresa ALTAMED SRL, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova C.F./Partita IVA 03831290287, con sede legale in via Cesare Battisti, 21/C Comune di Limena PD rappresentata nel presente atto da Alessandro Aghito, nato a [REDACTED] 1, in qualità di Procuratore Speciale e Consigliere:

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Direttore Generale n. 2199 del 13/12/2023, l'Azienda Ospedale – Università Padova a seguito procedura aperta indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 2395 del 11/11/2022, ha disposto l'aggiudicazione definitiva in accordo quadro all'Impresa ALTAMED SRL della fornitura di Tavoli Operatori per il fabbisogno dell'Azienda Ospedale – Università' Padova;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore degli allegati.

Gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati:

- Appalto specifico Sdapa arredi n. 3344214
- Capitolato Tecnico
- Capitolato Oneri_AS per tavoli operatori aopd.docx
- Offerta

Art. 2 – Norme regolatrici dell'affidamento.

La Ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire la fornitura in oggetto alle condizioni tecnico-normative del Capitolato Oneri_AS per tavoli operatori aopd, accettate con l'offerta presentata che deve ritenersi facente parte integrante del presente contratto.

Art. 3 – Oggetto e quantità delle prestazioni.

La fornitura ha per oggetto fornitura in accordo quadro al 30% di Tavoli Operatori per il fabbisogno dell'Azienda Ospedale – Università' Padova.

Quantità delle prestazioni

Come da offerta che viene allegata al presente contratto e ne fa parte integrante e sostanziale, nella quale vengono riportati: descrizione prodotto, nome commerciale, codice prodotto, marca prodotto, CND, RDM, pezzi, prezzo unitario, prezzo complessivo, contratto di manutenzione full risk post garanzia per il periodo di 24 mesi.

Con riferimento alla suddetta assegnazione, ai fini di dare applicazione alla legge 13 agosto 2010, n. 136, si comunica il CIG: 95367696BD.

Art. 4 – Aggiornamento della fornitura.

Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'Impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi prodotti, anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti/accessori dovranno essere proposti alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa e **autorizzazione scritta** da parte dell'Azienda Ospedaliera. **La ditta aggiudicataria pertanto sarà tenuta a comunicare con congruo anticipo all'Azienda Sanitaria ogni modifica ai prodotti offerti (incluse modifiche di codifica e di confezionamento) e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.**

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte dell'Amministrazione.

Ogni consegna in difformità a quanto pattuito potrà essere considerata violazione del contratto e non darà titolo a ristoro dei costi.

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento al personale e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio.

Il fornitore si impegna inoltre a provvedere gratuitamente e per tutta la durata del contratto a fornire in formato digitale e su specifica richiesta di questa Azienda tutti i dati necessari all'inserimento nell'anagrafica aziendale dei dispositivi oggetto della fornitura

Art. 5 – Durata

Il contratto ha una durata pari a 36 mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto. La fornitura prevede pertanto delle consegne ripartite nel corso dei 36 mesi, secondo le necessità della Stazione Appaltante. Il contratto di manutenzione full risk pari a 24 mesi, decorrerà dal collaudo positivo di ciascuna apparecchiatura consegnata e installata.

L'opzione per i successivi 24 mesi sarà attivata con successiva comunicazione.

Art. 6 – Importo contrattuale.

l'importo complessivo è di € 1.289.987,46 IVA 22% esclusa più € 7.500,00 relativi a oneri della sicurezza e rischi interferenziali connessi alle attività di coordinamento non soggetti a ribasso, come da offerta, per complessivi € 1.297.487,46 IVA esclusa.

Art. 7 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 il presente contratto è soggetto a DUVRI e pertanto sono presenti oneri relativi a costi dovuti a rischi di interferenza pari a € 7.500,00.

L'impresa si rende disponibile a presenziare alla Riunione di Coordinamento ai fini della sicurezza dove verranno prese in considerazione le modalità operative di svolgimento della fornitura.

Art. 8 - Adeguamento prezzi.

Per le consegne, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al

momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto, e comunque se le variazioni risultano superiori al 4 per cento rispetto al prezzo offerto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. Il valore della revisione sarà recuperato all'interno del ribasso in fase di gara e delle opzioni non usufruite.

Art. 9 - Varianti in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Azienda, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 10 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni nei confronti della stazione appaltante previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di idoneità in relazione alla prestazione subappaltata, nonché quelli di moralità di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nei sessanta giorni successivi alla suddetta comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle suddette comunicazioni, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011; decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti inerenti la vicenda soggettiva producono effetti nei confronti della stazione appaltante.

Nelle more delle verifiche del presente articolo, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali rimane a carico del cedente, pena l'esclusione della cauzione definitiva.

Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione l'art. 106 del D. lgs. n. 50/2016.

Art. 11 – Subappalto

Nella fattispecie in esame non trova applicazione il subappalto così come dichiarato dall'Impresa nella documentazione amministrativa presentata e inerente alla procedura di gara espletata.

Art. 12 - Cessione del contratto.

Il contratto, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 13 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto.

La cessione del credito che l'appaltatore decidesse di affidare a terzi dovrà avvenire con le modalità prescritte dall'art.106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito saranno considerate adeguatamente comunicate esclusivamente se notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale dell'amministrazione Via Giustiniani 1 – 35128 Padova, ufficio protocollo;
- all'indirizzo di posta certificata protocollo.aopd@pecveneto.it

Si raccomanda all'appaltatore che l'atto contenente la cessione del credito contenga esplicitamente a quale contratto, a quale codice CIG ed a quale importo la cessione faccia riferimento onde consentire all'amministrazione le verifiche di competenza.

La mancata esplicita indicazione dei dati su riportati comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

In caso di cessione di crediti futuri l'appaltatore si impegna a notificare all'amministrazione, con le stesse modalità con le quali è stato notificato anche l'atto di cessione, la intervenuta sopravvenienza del credito maturato (per il quale era intervenuta la cessione) con la conseguente indicazione del cig di riferimento e dell'importo ceduto.

L'appaltatore che cedesse il credito si impegna a rispettare integralmente quanto disposto da Anac nelle proprie linee guida relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

- i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG nel contratto e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati;
- in caso di cessione di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al factor di effettuare le relative anticipazioni verso l'appaltatore cedente mediante un unico bonifico, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:
 - 1) i CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti devono essere correttamente indicati nel contratto di cessione.
 - 2) il factor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo al contratto di cessione che presenta il valore nominale più elevato (...)
 - 3) il conto corrente su cui il factor effettua il pagamento deve essere lo stesso conto indicato dal cedente alla stazione appaltante quale conto dedicato e tale circostanza deve risultare dall'articolato del contratto di cessione notificato/comunicato alla stessa stazione appaltante. In caso contrario, il cedente dovrà effettuare tanti atti di cessione quanti sono i conti correnti dedicati che intende utilizzare in funzione di quanto a suo tempo comunicato alle stazioni appaltanti.
 - 4) il cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo CIG/CUP;
 - 5) il factor deve conservare la documentazione contabile comprovante a quali contratti di appalto si riferiscono i singoli crediti ceduti.
 - 6) Al fine di evitare una interruzione e nella ricostruibilità del flusso finanziario relativo alla filiera, l'appaltatore, una volta ricevuto il pagamento da parte del factor, deve applicare integralmente gli obblighi di tracciabilità, indicando tutti i singoli CIG/CUP.

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare prot.98151 del 8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e Finanze *“al fine di liberare il cessionario da eventuali futuri rischi connessi a possibili azioni di recupero attivo poste in essere dall'agente della riscossione per effetto di una sopraggiunta situazione di inadempienza del cedente”* l'amministrazione procederà alle verifiche di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/1973 nei confronti dell'appaltatore cedente all'atto della cessione e, successivamente, procederà a verificare esclusivamente il cessionario.

Al contrario, in caso di cessione di crediti futuri, la verifica di cui all'art.48 bis dovrà essere realizzata all'atto della notifica con la quale l'appaltatore comunicherà la intervenuta insorgenza del credito ceduto.

Infine si ricorda che, in caso di cessione di crediti futuri, l'amministrazione inserirà nel provvedimento di autorizzazione la seguente indicazione: *“Devono ritenersi ricomprese nella cessione oggetto della presente autorizzazione tutte le fatture emesse nel periodo compreso tra la data del presente provvedimento di autorizzazione e la data di scadenza del contratto di cessione notificato entro i limiti economici indicati nel contratto di cessione”*.

Art. 14 – Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 è il P.I. Roberto Bacchin della U.O.S.D. Ingegneria Clinica.

Art. 15 – Esecuzione del contratto e verifiche di qualità.

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura secondo quanto disposto dal presente Contratto.

La prestazione a carico del fornitore avviene a seguito di invio di regolare ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall'Azienda Ospedaliera e nel rispetto delle quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate.

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall'Azienda Ospedaliera ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C.

La consegna dovrà essere effettuata secondo le modalità e i tempi indicati nel Capitolato Speciale.

La consegna delle attrezzature sanitarie dovrà essere effettuata, previo accordo con la U.O.S.D. Ingegneria Clinica dell'Azienda Ospedale – Università Padova (sito in via Giustiniani, 1 – 35128 Padova), presso i reparti o nei siti indicati, in assenza di attività e con le indicazioni e prescrizioni di legge previste e fornite, se del caso, dal Servizio di Prevenzione e Protezione

La ditta dovrà inoltre provvedere, senza oneri alcuno a carico della Stazione Appaltante:

- al trasporto, installazione e messa in funzione dell'apparecchiatura,
- alla formazione per il personale, sia iniziale che in occasione di aggiornamenti di programma e/o apparecchiature, come di seguito specificato,
- all'esecuzione delle operazioni di collaudo come di seguito specificato.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) il fornitore è, inoltre, tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese.

Consegne effettuate in luoghi diversi dai magazzini indicati nell'ordinativo saranno considerate mancate consegne.

Solo il personale dipendente in servizio presso il Magazzino dell'Azienda Ospedaliera di Padova è autorizzato al ricevimento della merce e alla firma per ricevuta sui Documenti di Trasporto.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi in condizioni ottimali di imballaggio e di conservazione come previsto da manuale d'uso e da indicazioni tecniche del fabbricante.

Per i DM l'etichettatura della merce deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana come stabilito dall'art 5 comma IV° del D.Lgs 46/97 e successivi aggiornamenti.

Gli imballi ed i confezionamenti, all'esterno, dovranno riportare a chiare lettere le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti nonché la descrizione degli stessi.

Il fornitore deve predisporre un DDT per ogni consegna su uno specifico ordinativo, ovvero non deve cumulare più ordini sullo stesso DDT, mentre è ammissibile la gestione di più consegne/DDT per lo stesso ordine. Si chiede inoltre, ove possibile, l'emissione di un'unica fattura per ogni DDT.

In caso il fornitore richieda un minimo fatturabile, questo non potrà essere superiore ai 200,00 €. In caso di ordini inferiori al minimo fatturabile saranno consentite consegne cumulate solo se espressamente autorizzate nell'ordine (dicitura: ORDINE COMULABILE).

Ordinativi diversi possono essere cumulati in un'unica consegna, purchè ciascun ordine sia associato ad un DDT diverso, visibile alla consegna.

I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell'ordine e l'esatta indicazione delle quantità, della tipologia del prodotto, del lotto di produzione e della data di scadenza.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale.

Nei casi eccezionali in cui i prodotti consegnati abbiano validità residua inferiore ai 2/3 della loro vita residua, sarà facoltà di questa Azienda accettarli o respingerli. In caso vengano accettati e non utilizzati prima della loro scadenza, tali prodotti verranno resi al fornitore e addebitati allo stesso.

L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le Unità Operative.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l'inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 1520 del Codice Civile. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. Inoltre, in tal caso, il fornitore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione e al ritiro dei prodotti inidonei entro il termine fissato dall'Azienda Ospedaliera con nota scritta.

Anche gli imballaggi che, a giudizio dell'Azienda Ospedaliera, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono destinati, l'Azienda Ospedaliera potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore, risolvere di diritto il contratto.

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano **il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio**, oppure ove previsto da norme specifiche di settore, il venditore è obbligato:

- A comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, indicando, per ogni prodotto: codici, denominazione, periodo di indisponibilità ove noto o prevedibile. In ogni caso il fornitore è tenuto a riconoscere i maggiori costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliera per l'acquisto di prodotti sul libero mercato, pena la risoluzione del contratto stesso;
- A fornire tempestivamente i documenti comprovanti l'avvenuta consegna di prodotti oggetto di tale azione (ordine e DDT di consegna);
- Ad assicurare la tracciabilità di tali prodotti anche in caso di prodotti forniti in campionatura

gratuita o sconto merce, senza uno specifico ordine;

- Al ritiro del prodotto a proprie spese, nel termine indicato nel provvedimento di ritiro o nel termine indicato dall'Azienda Ospedaliera (indicativamente non meno di 15 giorni dalla comunicazione dell'elenco dei prodotti giacenti predisposti dal magazzino per il reso), e ad emettere Nota di Credito pari al valore del materiale reso.

Nell'ipotesi in cui si verifichi una **indisponibilità di prodotto sul mercato**, il venditore è obbligato:

- A comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, indicando, per ogni prodotto: codici, denominazione, periodo di indisponibilità ove noto o prevedibile. In ogni caso il fornitore è tenuto a riconoscere i maggiori costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliera per l'acquisto di prodotti sul libero mercato, pena la risoluzione del contratto stesso;

Art. 16 – Contestazioni e controversie-penali

La Stazione appaltante, in caso di mancato adempimento contrattuale, ovvero nelle fattispecie sotto riportate, si riserva di applicare una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale (CIG), da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo/inadempimento e tale penale non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Tali penali si applicheranno in particolare:

In caso di mancata consegna

In caso di non rispondenza dei prodotti consegnati a quanto richiesto in termini qualitativi o quantitativi

In caso di tali inadempimenti inoltre l'Azienda Ospedale – Università Padova respingerà la fornitura o comunicherà tempestivamente le difformità rilevate al fornitore, che dovrà risolverle entro 24/48 ore. Ogni ritardo conseguente a tale ulteriore inadempimento sarà sottoposto ad un aggravio di penale in relazione all'entità delle conseguenze.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Ospedale – Università Padova potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute per l'acquisto in danno dei prodotti necessari a garantire la continuità dei servizi, fatta salva la possibilità di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti.

Nel caso in cui il fornitore non provveda a ritirare il prodotto oggetto di un provvedimento di ritiro ministeriale o volontario, o in scadenza o ritenuto inadatto entro il termine indicato dall'Azienda Ospedale – Università Padova al fornitore saranno addebitate le spese sostenute per lo smaltimento del materiale, inoltre l'Azienda Ospedale – Università Padova provvederà ad emettere Nota di Addebito pari al valore del materiale non ritirato. Il ritiro del materiale dovrà avvenire a rischio e spese del fornitore, che non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la merce potrebbe riportare durante il deposito, oltre i 30 giorni di deposito garantiti.

Nel caso di mancata consegna del prodotto richiesto, decorsi inutilmente 30 giorni dal termine finale pattuito per la consegna dell'ordine, in assenza di idonee comunicazioni da parte del fornitore, tale ordine sarà considerato revocato e si configurerà di fatto una grave inadempienza contrattuale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri

contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Ospedale – Università Padova, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell'Azienda Ospedale – Università Padova stessa.

L'addebito delle penali non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Per la fornitura in oggetto, trattandosi di consegna materiale non sussistono rischi interferenziali.

Art. 17 - Recesso.

Recesso ex lege:

Costituiscono casi in cui l'ordinamento attribuisce alla stazione appaltante il diritto potestativo di recesso della stazione appaltante, le seguenti ipotesi:

- a) art. 17 comma 1 lett. a) del DL n. 98/2011, qualora lo scostamento del prezzo contrattuale sia superiore al 20 % rispetto ai prezzi medi di riferimento, nell'ipotesi in cui l'appaltatore non acconsenta alla rinegoziazione del contratto;
- b) in tutti gli altri casi previsti espressamente dalla legge.

Si dà atto che il contratto, viene stipulato sotto condizione risolutiva, sul presupposto legittimante dell'urgenza, insito nell'esigenza di garantire l'immediata funzionalità delle apparecchiature destinate al trattamento sanitario per finalità di tutela del bene salute costituzionalmente rilevante. Pertanto questa Stazione Appaltante in caso di riscontrata falsità delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione prodotti in corso di gara, provvederà ad applicare le conseguenze sanzionatorie della decadenza dai benefici conseguiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71, 75 e 76 del DPR n. 445/2000, nonché dell'art. 92 co. 3 del D.Lgs n. 159/2011.

Recesso convenzionale:

La stazione appaltante si riserva il diritto potestativo di recesso nei seguenti casi qualora le convenzioni o le condizioni di aggiudicazione, rispettivamente, stipulate da Consip spa o definite da centrale di committenza regionale, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorative rispetto a quelle del contratto stesso e l'appaltatore non acconsenta al relativo adeguamento.

Procedimento

Con riferimento alle ipotesi di recesso *ex lege* e di recesso convenzionale sopra previste, fermo restando quanto stabilito dal periodo successivo, la stazione appaltante comunica all'appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima; all'appaltatore spetta esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni contrattuali già regolarmente eseguite, secondo le condizioni pattuite, senza poter far azionare alcuna ulteriore pretesa, a titolo risarcitorio, indennitario o anche a titolo di rimborso spese.

Art. 18 - Risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento

La stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile all'appaltatore di entità tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si parla di grave inadempimento nei seguenti casi:

- a) l'appaltatore non adempie alle istruzioni e alle direttive della stazione appaltante al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto;

- b) inadempimento imputabile all'appaltatore di entità tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto;
- c) applicazione formale di tre penali imputabili a negligenze dell'appaltatore, anche per diverso titolo giustificativo.

Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta il grave inadempimento all'appaltatore assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

La stazione appaltante, acquisite e valutate negativamente le suddette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dispone la risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto per grave ritardo

Al di fuori delle ipotesi di grave inadempimento previste dal paragrafo precedente e fatta comunque salva l'applicazione delle penali stabilite in caso di ritardo dall'art. 15 del presente contratto e del Capitolato d'onori, la stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto per grave ritardo, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tali casi, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine non inferiore a 10 giorni, salvo i casi di urgenza, per eseguire le prestazioni in ritardo, che decorre dal ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine, il direttore dell'esecuzione verifica in contraddittorio con l'appaltatore gli effetti dell'intimazione comunicata e ne redige processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Risoluzione del contratto per cause diverse dall'inadempimento

Costituiscono ulteriori cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- a) art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; oppure un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, nell'ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il soggetto subentrante nell'esecuzione del contratto sia privo dei requisiti soggettivi di qualificazione;
- d) art. 21 L. n. 646/1982, nell'ipotesi di subappalto non autorizzato;
- e) nell'ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito di idoneità professionale;
- f) in caso di violazione del codice di comportamento della stazione appaltante di cui al successivo articolo 20;
- g) in tutti gli altri casi contemplati da previsioni normative.

Provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto

Nel comunicare la risoluzione, il responsabile del procedimento chiede al direttore dell'esecuzione la redazione dello stato di avanzamento del contratto e determina l'onere da porre a carico

dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'appalto da eseguire.

L'esecuzione in danno dell'appaltatore inadempiente è ammessa nel limite di importo corrispondente alla soglia di rilevanza comunitaria ed è garantita dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 - Fatturazione e pagamento del corrispettivo

Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e certificate come tali sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Azienda Ospedale – Università Padova - Via Giustiniani, 1- 35128 Padova.

L'emissione delle fatture dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine; il corrispettivo sarà liquidato e versato sul conto corrente dedicato bancario o postale indicato dall'appaltatore entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, una volta effettuata con esito positivo l'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

Dal 31 marzo 2015, così come disposto dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2014, entra in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi della L. 24/12/2007 n. 244, art. 1, commi da 209 a 214. A tal fine si comunicano i seguenti dati:

Codice Univoco Ufficio: **UFQVDA**

La stazione appaltante emetterà l'ordinativo (ordine) che contiene al suo interno tutte le informazioni per la fatturazione e corretta registrazione nei documenti passivi (conto economico, sezione bilancio, ecc.). L'ordine così emesso dovrà essere richiamato dall'appaltatore, insieme al documento di trasporto o riferimento per la fornitura, all'interno del tracciato delle fatture con le altre informazioni "CIG", quali elementi imprescindibili per il corretto svolgimento della procedura liquidativa.

Art. 20 - Obblighi di carattere generale

Obblighi di riservatezza

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente appalto nonché non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso della stazione appaltante. L'obbligo di riservatezza assunto dall'appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

L'informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003) è visionabile sul sito www.aopd.veneto.it

Obblighi in materia di lavoro

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

In caso di mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni l'Azienda trattiene dal pagamento delle fatture dovute l'importo corrispondente all'inadempienza, che verrà svincolato

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte dell'azienda e il rilascio del regolare DURC.

Obblighi in materia di salute e di sicurezza

L'appaltatore è responsabile, sia nei confronti della stazione appaltante che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

Obblighi di tracciabilità

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Obblighi derivanti dal Codice di comportamento

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria, pena la risoluzione del contratto. Il suddetto codice, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 27/02/2014, secondo quanto previsto dal DPR n. 62 del 16/4/2013, è pubblicato nel sito aziendale ai seguenti link:

<http://www.aopd.veneto.it/sez,208>

https://www.aopd.veneto.it/all/Codice_di_Comportamento_aziendale_del_02_11_20211.pdf

Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla regione Veneto con DGRV n. 1036 del 4/8/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:
<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio>.

Art. 21 - Contratto

Tutti gli oneri e le spese conseguenti e inerenti il contratto, compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'appaltatore.

Art. 22 - Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Art. 23 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici nonché al Codice Civile.

Per accettazione:

Data _____

Azienda Ospedale - Università Padova Il Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Dott.ssa Maria Elena Serafin <i>(firmato digitalmente)</i>	Timbro e Firma ditta _____ (firma del Legale Rappresentante della Ditta o del soggetto delegato con procura) Allegare fotocopia documento identità del firmatario
--	--

La Ditta Altamed Srl nella persona di Alessandro Aghito, in qualità di Procuratore Speciale e Consigliere, dichiara di accettare il contratto di fornitura di cui alla presente e - ai sensi dell'art. 1341 del C.C. - approva espressamente le clausole contenute nel Capitolato d'Oneri.

Timbro e Firma ditta

(firma del Legale Rappresentante della Ditta o del soggetto
delegato con procura)
Allegare fotocopia documento identità del firmatario

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, con la firma in calce al presente contratto, si autorizza l'Azienda Ospedale - Università Padova al trattamento dei dati personali comunicati in sede di gara, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura medesima.

Timbro e Firma ditta

(firma del Legale Rappresentante della Ditta o del soggetto
delegato con procura)
Allegare fotocopia documento identità del firmatario

Marca da Bollo

A carico dell'aggiudicatario

Marca da Bollo

A carico dell'aggiudicatario

Marca da Bollo

A carico dell'aggiudicatario